

TESTO PROPOSTA DI LEGGE DELEGA DEL GOVERNO	TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> (Attività di volontariato e di promozione sociale)</p> <p>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale;</p> <p>b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;</p> <p>c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;</p> <p>d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;</p> <p>e) revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> (Attività di volontariato e di promozione sociale <b>e di mutuo soccorso</b>)</p> <p><del>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</del></p> <p><b>Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 2-ter e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</b></p> <p>a) armonizzazione <b>e coordinamento</b> delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, <b>valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno delle organizzazioni del Terzo settore ;</b></p> <p>b) promozione della cultura del volontariato <b>in particolare</b> tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgersi nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;</p> <p><del>e) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;</del></p> <p><b>c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari</b></p> <p>d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, <b>intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;</b></p> <p><del>e) revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;</del></p> <p><b>e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste</b></p>

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all'utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una contabilità separata. Al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

*f-bis)* uniformare i requisiti dei registri e degli osservatori nazionali con quelli regionali.  
*f-bis)* previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo *status* giuridico delle Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di Società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.